

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il ricorrente lamenta l'illegittimità di segnalazioni negative nei SIC, in relazione ad alcuni rapporti con l'intermediario, sostenendo che sarebbero stati omessi la sottoscrizione dell'informativa privacy e l'invio del dovuto preavviso.

Ne chiede la cancellazione, oltre al risarcimento del danno, quantificato in € 5.000,00.

L'intermediario, previa sua costituzione, eccepisce preliminarmente l'irricevibilità del ricorso, in quanto non preceduto da un valido reclamo, non essendone stata fornita prova dell'invio e della ricezione. Quanto al merito deduce che in data 19 febbraio 2022, il ricorrente sottoscriveva digitalmente il prestito personale n. ***994, per importo finanziato euro 15.000,00, da rimborsarsi in 72 rate, cadauna di importo pari ad euro 256,00 e in pari data anche il contratto di carta di credito ad opzione n. ***460, fido concesso euro 2.100, con rate di rimborso mensile pari ad euro 63,00. Verificatisi ritardi nel pagamento delle rate, erano inviati i preavvisi di segnalazione in data 01.12.2023, regolarmente ricevuti dal ricorrente in data 12.12.2023. Con raccomandata A/R successiva, anch'essa recapitata, era notificata la decadenza dal beneficio del termine.

A conferma della consapevolezza del proprio debito, il ricorrente successivamente ha sottoscritto piani di rientro,

Quanto alla segnalazione nei SIC, l'intermediario ne sostiene la piena legittimità, tenuto conto della

mancata comunicazione di variazioni dell'indirizzo.

Infine, contesta la richiesta di risarcimento del danno, per non esserne provato il pregiudizio economico che possa legittimarla.

DIRITTO

Il ricorso è irricevibile.

Secondo quanto prevedono al riguardo le Disposizioni ABF *“Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario. Il reclamo è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari [...] Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo. [...]”* (cfr. Sez. VI § 1).

Il reclamo, atto prodromico al ricorso, è previsto dalla disciplina onde consentire all'intermediario di comprendere le ragioni del cliente e, ove fondate, di accoglierle, così evitando l'epilogo di una controversia.

Ne deriva che chi lo propone ha l'onere di notificarlo alla controparte e di spiegare le questioni che ne sono alla base, le quali, secondo la disciplina richiamata, devono coincidere con quelle poste a fondamento del ricorso.

Pertanto, in caso di contestazione da parte dell'intermediario in ordine alla ricezione del reclamo e/o al suo contenuto, incombe sul ricorrente fornirne la prova, anche in via presuntiva (nella ricorrenza dei requisiti indicati nell'art. 2729 cc), come precisato dai collegi in un profluvio di decisioni.

Ora nel caso di specie, il ricorrente produce un primo reclamo del 30.5.2025, contenente le ragioni della sua doglianza, ma si astiene da dimostrarne la spedizione, nulla emergendo al riguardo, sicchè non ne va tenuto conto.

Neppure può considerarsi utile, ai fini della verifica del rispetto della disposizione richiamata, il reclamo del 04.08.2025, dal momento che, mentre ne è provata la notificazione, non è possibile individuarne le ragioni, posto che esse sono contenute in un allegato non osteso.

Non potendosi dire assolto da parte del ricorrente l'onere di dimostrare quanto precisato sopra, il suo ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE